

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 16/2026

Novità Detrazione IVA – Ritorno al termine Biennale

- Dal **12 agosto 2026** il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto è sorto.
- Si estende in parallelo il termine per la registrazione delle fatture di acquisto, che non è più ancorato all'anno di ricezione del documento.
- **Effetto pratico:** per l'imposta divenuta esigibile nel 2026, il termine ultimo di detrazione passa dal 30 aprile 2027 al **30 aprile 2029**.
- **Nulla cambia sui presupposti sostanziali:** inerenza, possesso della fattura ed esigibilità dell'imposta restano condizioni invariate.
- Il decreto **non contiene una disciplina transitoria:** alcuni profili applicativi restano aperti e attendono un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro Normativo

L'art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — quarto decreto correttivo della riforma fiscale attuativa della L. 111/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — modifica gli **artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972**.

La norma ripristina il termine biennale in vigore prima del D.L. n. 50/2017, che aveva compresso la finestra di detrazione alla sola dichiarazione dell'anno in cui il diritto era sorto. La restrizione del 2017 rispondeva a esigenze di controllo: la generalizzazione della fattura elettronica B2B ha reso quell'esigenza meno stringente, mentre la compressione dei termini espose i contribuenti alla perdita definitiva del diritto per ritardi nella ricezione o nella lavorazione del ciclo passivo.

La medesima formulazione è già replicata negli **artt. 56 e 88 del Testo Unico IVA** (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), applicabile dal 1° gennaio 2027: il quadro resta quindi stabile anche dopo il passaggio al nuovo Testo Unico.¹

¹ Il nuovo Testo Unico IVA finalizzato al riordino e coordinamento della disciplina IVA si applicherà dal 1 gennaio 2027. La modifica non impatta sull'ambito oggettivo dell'IVA. Ma concede al soggetto passivo più tempo per esercitare un diritto che deve comunque essere già sorto e spettare secondo le regole ordinarie. In altri termini è possibile **esercitare, nella dichiarazione dell'anno di insorgenza del diritto, la detrazione relativa a una fattura ricevuta**

MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano

4 Tel. +39 02 7608211

Fax +39 02 76082128

segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi

Tel. +39 0371 426484

Fax +39 0371 423347

segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.16/2026

Cosa cambia

Fattispecie	Fino all'11 agosto 2026	Dal 12 agosto 2026
Termine per esercitare la detrazione	Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto	Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
IVA esigibile nel 2026	Detrazione entro il 30 aprile 2027	Detrazione entro il 30 aprile 2029
Registrazione delle fatture di acquisto	Entro il termine della dichiarazione dell'anno di ricezione	Entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione
Condizioni sostanziali del diritto	Esigibilità dell'imposta, possesso della fattura, inerenza	Invariate

Il diritto si esercita comunque **alle condizioni esistenti al momento in cui è sorto**: l'estensione riguarda i tempi, non il perimetro del diritto (percentuale di detraibilità, pro-rata, destinazione del bene).

Registrazione delle fatture di acquisto

La modifica all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 elimina il vincolo che legava l'annotazione della fattura all'anno della sua ricezione. L'annotazione può ora avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.²

Liquidazioni periodiche: nessuna modifica

Resta invariata la disciplina delle liquidazioni periodiche. In particolare, per le fatture relative a operazioni effettuate nell'anno precedente e ricevute entro il 15 gennaio, **permane il divieto**

nell'anno successivo, purchè ricevuta prima della presentazione di tale dichiarazione e separatamente annotata in apposito registro.

² **Disallineamento tecnico:** il termine per la *detrazione* decorre dall'anno in cui il diritto è sorto (esigibilità dell'imposta), mentre il termine per la *registrazione* decorre dall'anno di ricezione della fattura. Nei casi di ricezione ritardata i due termini non coincidono e vanno monitorati separatamente.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.16/2026

di anticipare la detrazione nella liquidazione di dicembre (art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998).

La novità incide quindi sul termine finale di recupero dell'imposta, non sulla tempistica delle liquidazioni infrannuali.

Fatture a cavallo d'anno

Per le fatture di fine anno ricevute nell'esercizio successivo il beneficio è sostanziale: il rischio di perdere la detrazione per un ritardo di ricezione o di registrazione si riduce in misura significativa, disponendo ora di un anno aggiuntivo di recupero.³

Esempi pratici

Esempio 1

La società ALFA riceve nel mese di **settembre 2026** una fattura relativa a un acquisto per il quale l'IVA è **detraibile** e il **diritto sorge nel 2026** (operazione effettuata nel mese di settembre 2026).

La fattura **non viene annotata** e **non entra nella liquidazione IVA del mese di settembre 2026**. In base al nuovo art. 19, il termine finale non coincide più con la dichiarazione relativa al 2026: il diritto, se ancora spettante **e nel rispetto delle condizioni originarie**, può essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al 2026 (**dichiarazione IVA 2028**).

In parallelo, l'art. 25 consente l'annotazione entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Esempio 2

La società BETA **effettua nel mese di dicembre dell'anno 2026 un acquisto di beni** (requisito sostanziale), **mentre la fattura viene ricevuta nel mese di gennaio 2027** (requisito formale), ossia prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2026.

La fattispecie richiama il principio espresso dal Tribunale UE, per cui il mancato possesso della fattura durante l'anno N non può, da solo, impedire l'esercizio del diritto nella

³ Si segnala tuttavia che, in assenza di una disciplina transitoria, le modalità operative di gestione delle fatture a cavallo d'anno nel primo periodo di applicazione della nuova norma non sono ancora oggetto di prassi ufficiale.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.16/2026

dichiarazione relativa a quel periodo, quando il documento sia stato ricevuto prima della presentazione della dichiarazione.

In base alle novità, poiché la fattura **è stata ricevuta prima della dichiarazione con la quale si intende esercitare il diritto**, la stessa può essere **annotata in apposito sezionale** – destinato ad accogliere i documenti ricevuti dal 01.01.2027 al 30.04.2027 ⁴ relativi ad operazioni effettuate nel 2026 – per esser portata in **detrazione nella dichiarazione annuale 2026** (da presentare entro il 30.04.2027).

In **alternativa**, la fattura **può confluire nella liquidazione IVA di febbraio 2027**, oppure, **essere registrata nel 2027 o 2028**, esercitando la detrazione entro la dichiarazione annuale IVA 2028.

In base alla disposizione previgente, il contribuente doveva ricevere la fattura entro il mese di dicembre 2026 e procedere con la registrazione in apposito sezionale entro il 30.04.2027, affinché la stessa confluisse in detrazione nella dichiarazione IVA annuale 2026.⁵

In merito alle fatture a cavallo d'anno occorre un'ultima precisazione.

L'art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998 consente normalmente di detrarre nella liquidazione del mese precedente le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, fatta eccezione per i documenti relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente. La norma non ha subito modifiche.⁶

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati

⁴ Interpretazione non consolidata in attesa della posizione dell'Agenzia delle Entrate.

⁵ Nell'esempio proposto (operazione effettuata a dicembre 2026 ma fattura ricevuta a gennaio 2027), in base alla norma previgente l'operazione sarebbe confluita nel 2027, anno di ricezione del documento, senza possibilità di essere inserita in dichiarazione IVA 2026.

⁶ Di conseguenza, in caso di operazione effettuata nel mese di dicembre 2026 con fattura di acquisto ricevuta il 10 gennaio 2027, l'operazione continua a non poter confluire nella liquidazione IVA di dicembre 2026.